

STATUTO

DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"GRUPPO VOLONTARI DI ACQUANEGRA E DI FENGO – ODV"

ART.1 - Costituzione e Sede

1.E' costituito l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato "GRUPPO VOLONTARI DI ACQUANEGRA E DI FENGO - ODV".

2.L'Associazione ha sede nel Comune di Acquanegra Cremonese (prov. di CR) in Piazza delle Arti, 5.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.

3.Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.

4.Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.

5. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

6.Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito territoriale dello stesso Comune.

7.L'Associazione è un organismo apartitico e si ispira a principi di solidarietà, democrazia, trasparenza.

8. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.2 – Finalità e attività

1.L'Associazione non persegue fini di lucro né diretto né indiretto, ed opera mediante le prestazioni dirette, personali e gratuite dei propri aderenti nel settore sociale per il perseguimento di scopi di solidarietà sociale.

2. L'Associazione denominata "Gruppo Volontari di Acquanegra e di Fengo-ODV", in conformità all'atto di costituzione, intende perseguire le seguenti finalità di solidarietà sociale, civile e culturale:

- a. provvedere al sostegno, all'assistenza sociale di persone in stato di svantaggio

fisico, anziani, portatori di handicap, minori, famiglie e persone in situazioni di disagio sociale;

- b. favorire la più ampia integrazione degli anziani nel tessuto sociale del territorio comunale
- c. tutelare e valorizzare il patrimonio di conoscenza ed abilità delle persone anziane mediante proposte e progetti di animazione, aggregazione ricreativa, culturale e del tempo libero
- d. tutelare e valorizzare il patrimonio dell'ambiente e della natura, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art.7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22

3. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

- a- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 Dlgs 117/2017;
- d- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art 5 Dlgs 117/2017;

4. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a. organizzare forme di aiuto socio-assistenziali socio-sanitarie a favore di persone anziane che vivono in condizioni di svantaggio sociale, di solitudine e di emarginazione, compreso l'eventuale trasporto sociale per prestazioni assistenziali;
- b. collaborare con gli enti pubblici e le istituzioni pubbliche e private presenti nel territorio del Comune di Acquanegra Cremonese al fine di alleviare le forme di fragilità sociale, economica;
- c. organizzare interventi mirati alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e della cura dello spazio pubblico;
- d. Favorire ogni forma di coinvolgimento e integrazione delle persone anziane nella vita sociale della comunità e promuovere ogni forma di volontariato;
- e. promuovere ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi statuari.

5. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 per cento dei volontari associati.

6. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

7. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

8. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

9.L'Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.3 - Soci

1.Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di "Sostenitori" che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare "Soci Onorari" quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa. -E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

La domanda di ammissione all'Associazione deve contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'ammissione va indirizzata al Consiglio Direttivo che si esprime non oltre sessanta giorni dal suo ricevimento, deliberando l'accoglimento o il rigetto con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure da beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute, secondo criteri e parametri validi definiti in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art.4 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per:

- decesso
- dimissioni volontarie
- esclusione o radiazione per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo per i successivi adempimenti di aggiornamento del libro dei soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

3. Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono tenuti a:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- non arrecare danno all'Associazione;
- versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere

versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3.. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

4. I soci hanno diritto a:

- di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;
- di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali;
- votare direttamente o per delega (massima una)
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione e usufruire di tutti i servizi
- dare le dimissioni in qualsiasi momento, senza alcun onere.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. Il Consiglio Direttivo
- c. Il Presidente
- d. L'organo di controllo e/o il revisore legale dei conti, nei casi imposti dalla legge.

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art.7 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

2. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

3. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli aderenti, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro dieci giorni dalla convocazione.

5. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta tramite lettera e o mezzo elettronico e con affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione.

6. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferiti ad altro aderente, in forma scritta, diverso da un componente del Consiglio Direttivo. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti in proprio o per delega. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

7. Ciascun aderente può essere portatore di massimo una delega di un altro socio. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare all'Assemblea.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo per quanto riguarda le modificazioni allo Statuto e lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione di competenza dell'Assemblea straordinaria che delibera con il voto favorevole secondo le maggioranze previste agli artt. 17 e 18 del presente statuto.

9. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti

10. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- stabilisce l'ammontare della quota associativa a carico degli aderenti
- discute e approva il bilancio preventivo nonché il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso con i risultati attesi;

- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione dell'attività svolta nell'anno con i risultati conseguiti;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo conseguenti a comportamenti contrari allo statuto o alla legge
- elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo, previa verifica delle disponibilità personali dei soci iscritti
- elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione leale dei conti
- delibera in via definitiva sulle domande di ammissione di aspiranti aderenti respinte dal Consiglio Direttivo nonché sui provvedimenti di esclusione dei soci adottate dallo stesso Consiglio, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo

11. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- approva le modifiche proposte dello Statuto
- scioglie l'Associazione.

Art.8 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili; è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea degli aderenti in seno all'Associazione.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio,

l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

7. La carica di Segretario e quella di Tesoriere possono essere svolte dalla medesima persona.

8. Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; in tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo corredato dal programma delle attività previste in relazione alle finalità e all'oggetto descritti nel presente statuto nonché i risultati attesi;
- redigere la bozza di bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- accogliere o respingere le domande di adesione di aspiranti aderenti;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari o alla esclusione nei confronti dei soci per successiva ratifica da parte dell'Assemblea;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro tra i soci.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario

dell'Associazione.

4. Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione del consigliere per cooptazione chiedendone all'Assemblea la convalida nella prima riunione valida. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria procedere al suo rinnovo.

Art.9 – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica tre anni e può essere rieletto. Egli cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Ha firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio. Il Presidente rappresenta l'Associazione, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art.10 – Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente ed ha i seguenti compiti:

- partecipa ai lavori dell'Assemblea degli aderenti e del Consiglio Direttivo, con solo voto consultivo;
- redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente;
- tiene aggiornato il registro con l'elenco dei Soci;
- assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;

Art.11 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Art. 12 – Il Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi da privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 13 – Bilancio

L'esercizio solare si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile che deciderà a maggioranza dei voti.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità alla modulistica, qualora

emanata, di cui all'art.13, comma 3, del decreto ministeriale n.117/2017.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Il bilancio preventivo deve essere utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e

deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi

E' fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14 – Organo di Controllo e revisione legale

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

Art. 15 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 16 - Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.

Art. 17 – Modificazioni dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'Attività dell'Associazione stessa.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con la presenza di almeno il 50% più uno degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 18 – Scioglimento dell'Associazione

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno

i tre quarti degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

L'Assemblea stessa, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea, iscritto al Registro Unico del Terzo Settore.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.

Art.19 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare al Codice Civile e dal Decreto Legislativo 117/2017.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Approvato all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria nella seduta del 02/10/2019.